



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Grosseto



58012 - Via del Castello 26 – tel. 0564-809232

E mail: poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it

PEC: poliziamunicipalegiglio@pcert.it

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 25/04/2023

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni

Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I – SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

Art. 5 – Comportamenti vietati

Art. 6 – Accensione fuochi

Art. 7 – Divieto di campeggio libero

CAPO II – SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 8 – Divieti

Art. 9 – Verde privato

CAPO III – IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 10 – Manutenzione degli edifici

Art. 11 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

Art. 12 – Canali di gronda e tubi di discesa

Art. 13 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

Art. 14 – Operazioni di vuotatura e spurgo

CAPO IV – NETTEZZA PUBBLICA

Art. 15 – Pulizia del suolo pubblico

Art. 16 – Rifiuti

Art. 17 – Sgombero della neve

CAPO V – INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 18 – Abitazioni e altri luoghi privati

Art. 19 – Esercizio di attività rumorose (artistiche, lavorative o altro)

Art. 20 – Spettacoli e trattenimenti

Art. 21 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli

Art. 22 – Pubblicità fonica

Art. 23 – Dispositivi acustici antifurto

Art. 24 – Campane

Art. 25 – Schiamazzi

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO

Art. 26 – Occupazione di suolo pubblico

Art. 27 - Parcheggio Pubblici in aree private

Art. 28 – Disposizioni particolari

Art. 29 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 30 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 31 – Lavori di pubblica utilità

Art. 32 – Traslochi

Art. 33 – Manifestazioni

Art. 34 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 35 – Esposizione temporanea di merci

Art. 36 – Prezzi

Art. 37 – Servizi igienici

Art. 38 – Elementi di arredo

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 39 – Principi generali

Art. 40 – Benessere degli animali

Art. 41 – Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 42 - Detenzione dei cani

Art. 43 – Responsabilità del detentore

Art. 44 – Riproduzione degli animali da affezione

Art. 45 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

Art. 46 – Custodia e destinazione dei cani accalappiati

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Entrata in vigore

Art. 48 – Sanzioni

Art. 49 – Competenze attuative e gestionali

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, o aperte al pubblico passaggio, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. È fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze dell'Ordine, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente all'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.

ART. 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si

intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa;

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.

Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e sono rilasciate:

1. senza pregiudizio dei terzi;
2. con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
3. con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.

Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ricevere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE

CAPO I SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 5 COMPORAMENTI VIETATI

- 1) A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - e) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
 - f) lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - g) lasciare, lanciare o abbandonare sul suolo pubblico qualsiasi cosa, compresi volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente. L'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti pubblicitari è vietata in ogni forma e in ogni luogo; qualora l'attività di cui al periodo precedente sia effettuata con finalità

commerciali o simili è obbligatoria anche una comunicazione preventiva all'ufficio comunale competente e, qualora previsto, il pagamento degli specifici tributi;

- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - i) immergersi nelle fontane o nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio;
 - j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l) gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 14;
 - m) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
 - n) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) mostrarsi a torso nudo nei pubblici esercizi o con abbigliamenti o atteggiamenti contrari alla decenza o al pubblico decoro, compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico.
- 2) Inoltre è vietato:
- a) sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - b) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
 - c) deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto; depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro dell'isola. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - d) utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - e) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - f) far gocciolare acqua o altri liquidi e creare stillicidi dagli edifici e loro facciate sulle strade od aree pubbliche o ad uso pubblico, anche annaffiando piante, pulendo gli interni degli immobili od anche per l'attività di impianti di condizionamento, ancorché tramite intubamento o canalizzazione che conduca sulla pubblica strada;
 - g) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
 - h) è vietato raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo e causare disturbo ai passanti;
 - i) sul suolo pubblico è proibito infiggere pali e steccati o alterare in qualsiasi modo il piano o la pavimentazione stradale, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale;

- j) i proprietari di immobili, abitati o meno, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti, *ecc.*, potenzialmente utilizzabili dai volatili come aree di nidificazione o riparo non occasionale, facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture. I proprietari di immobili infestati dai volatili sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi o ai gabbiani o ad altro animale, sia l'abbandono volontario di cibo o scarti di alimenti commestibili da tali animali in siti da questi accessibili. È vietato, a chiunque trasporti o allevi volatili, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale, se non autorizzato;
- k) fatte salve specifiche normative di settore sulla prevenzione della proliferazione di insetti nocivi, è vietato detenere nei giardini, nei cortili, nei parchi, nelle aree di parcheggio private e negli orti, contenitori, bidoni, cassoni e altri oggetti aperti che possano diventare luogo di raccolta di acque stagnanti. Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente, attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana. Presso le officine di riparazione e qualsiasi attività che preveda il deposito di pneumatici deve essere evitato il loro accatastamento all'aperto in modo scoperto, al fine di impedire la raccolta di umidità e acqua piovana al loro interno. Presso le aree di cantiere edilizie, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche od escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque d'infiltrazione dalla falda e delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa;
- l) lasciare velocipedi, monopattini, veicoli simili o acceleratori di andatura incustoditi, creando intralcio o pericolo; saranno qualificati come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale o, comunque, a prescindere dalle condizioni di cui sopra, lasciandoli in sosta per un periodo ininterrotto di più di 60 giorni decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale incaricato;
- m) utilizzare transpallet o comunque attrezzature aventi ruote non gommate, sulla pavimentazione in granito;
- n) negli immobili di qualsiasi tipo, nei cortili, nei giardini e negli orti è vietato ammassare oggetti che possano recare danno o pericolo ai privati cittadini e possono ledere il decoro urbano nonché determinare pericoli a livello igienico-sanitario.
- o) stante la cronica carenza di parcheggi nei centri abitati si fa divieto a tutte le attività di noleggio senza conducente, operanti nel Comune di Isola del Giglio, di lasciare in sosta nelle aree pubbliche qualsiasi veicolo destinato alla locazione che non si trovi nella condizione di essere sotto contratto di noleggio.
A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità delle persone, dell'igiene e del pubblico decoro, si stabilisce altresì che non potrà essere rilasciato da parte della Polizia Municipale il nulla osta all'occupazione di suolo pubblico quando espressamente richiesto con lo scopo di ricovero dei veicoli destinati al noleggio senza conducente.

ART 6

ACCENSIONE DI FUOCHI

1. È vietato accendere fuochi nei centri abitati, nel periodo in cui vige il divieto imposto dalla Regione Toscana.
2. Nel restante periodo, all'interno dei centri abitati e nei pressi delle aree abitate, è consentito l'abbruciamento delle patate e degli sfalci dall'alba fino alle ore 10:00.
3. È comunque vietato produrre fumi che vadano ad invadere le aree abitate al di fuori degli orari consentiti di cui al precedente comma 2.

ART. 7
DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.
2. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, la campagna, le pinete, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento, bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli e dei materiali, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
4. È fatto obbligo a chiunque venga richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi a) e b).
5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO II
SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8
DIVIETI

- 1) Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a) introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d) salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - g) introdurre cani, cavalli o animali da cortile.
- 2) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
- 3) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
- 4) Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.

- 5) I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;
 - b) entrambe le sponde e l'alveo dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.

ART. 9

VERDE PRIVATO

- 1) Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
- 2) I rami degli alberi e/o le siepi, o altro, che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli e l'uscita dai limiti della proprietà privata.
- 3) È compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO III

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 10

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dal Comune o dalla Soprintendenza. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte degli immobili nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette, marciapiedi, (anche in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio), al fine di mantenerne l'efficienza.
4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.
5. L'amministrazione comunale, tramite apposita ordinanza, può imporre ai proprietari di edifici disabitati o inutilizzati, di qualsiasi natura, che siano già stati oggetto di effrazione ovvero di occupazione abusiva da parte di terzi, la muratura di tutti gli accessi posti al piano terreno, quali porte e finestre, al fine di impedire ulteriori ingressi. Ove la natura dello stabile e la tipologia di effrazioni accertate lo rendano opportuno, l'amministrazione comunale potrà imporre anche l'occlusione, tramite muratura, di tutti gli accessi allo stabile posti ai piani superiori.
6. I proprietari dei fabbricati dovranno adeguare gli sportelli delle cavità esterne contenenti i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica, secondo gli indirizzi forniti dal Comune. In caso di inerzia dei privati, o situazioni di degrado, il Comune potrà eseguire le opere di ripristino imputando le spese all'intestatario.
7. È vietato posizionare antenne, parabole o simili su prospetti, muri, ringhiere o altro, prospicienti la pubblica via nei centri storici, zona A del PRG.

8. I chiusini delle acque chiare e delle acque scure dovranno essere mantenuti per garantirne l'efficienza ed evitare situazioni di pericolo al transito pedonale e veicolare. I chiusini situati nei centri storici e ovunque sia presente una pavimentazione in pietra dovranno essere del tipo in metallo riempito con scaglie di granito. Realizzati a regola d'arte. I chiusini presenti sulle strade carrabili asfaltate o bianche dovranno essere in metallo.
9. Gli allacci alla pubblica fognatura dovranno essere realizzati con pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione (pozzetto sifonato tipo Firenze con due aperture per le ispezioni come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO 6), da posizionare al limite della proprietà privata dell'utenza, nel punto più prossimo del collettore fognario pubblico e comunque in una posizione tale da garantire in qualsiasi momento la possibilità di accesso da parte del Gestore Unico.
10. Se realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza dell'utente finale.
11. È fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera (fogna) o mista.

ART. 11

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. È vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. È vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti dovranno essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.
3. È vietato effettuare operazioni di impasto calce e materiali simili sulla sede stradale, nonché poggiare, anche momentaneamente, materiali terrosi, breccia ecc... All'uopo dovranno essere utilizzate apposite attrezzature atte a far in modo di non danneggiare o sporcare la sede stradale stessa.
4. Dopo aver lavato i materiali utilizzati in edilizia è vietato gettare liberamente le acque di risulta sulla pubblica strada, valle, nella rete delle acque chiare o fognaria.
5. Per tutti i trasporti effettuati sul territorio comunale, laddove i materiali trasportati siano attinenti alla lavorazione edilizia, sbancamento, scavo o altro, è obbligatorio il trasporto mediante copertura degli stessi.
6. La stessa accortezza della copertura dei materiali prevista dall'articolo 5 dovrà essere utilizzata per il trasporto di terra, sabbia o qualsiasi altra cosa possa creare sporcizia, spolvero, o pregiudizio alla sicurezza stradale.

ART. 12

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori degli edifici, mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.
2. Gli impianti di gronda e i relativi discendenti dovranno avere ampiezza sufficiente a scaricare le acque nel sistema di smaltimento delle acque bianche meteoriche e di dilavamento.
3. È fatto altresì obbligo agli stessi di mantenere i tetti e gli infissi in condizioni tali da evitare il rischio della caduta di parti.

ART. 13

PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. È vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

ART 14

OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO

1. Le operazioni di spurgo, dei pozzi neri, fosse biologiche, etc. devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale e secondo il vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

CAPO IV

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 15

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato: gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, dovranno essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento.
6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei

portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi, che saranno opportunamente chiusi, conformi alle prescrizioni da depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 16 **RIFIUTI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Tali contenitori non potranno essere spostati se non dal personale addetto.
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata dovranno essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non dovranno in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro dovrà richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o seguendo le indicazioni stabilite dal gestore del servizio.
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici: pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
7. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. La raccolta differenziata è obbligatoria e i rifiuti devono essere sempre smaltiti secondo le normative vigenti.

ART. 17 **SGOMBERO DELLA NEVE**

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisino la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale; in caso di assenso, devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata:
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili dovranno provvedere i loro utilizzatori.

5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

CAPO V

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 18

ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. È vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco e della Giunta.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 08.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori all'esterno delle abitazioni.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 24.00 - 09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.
6. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e in materia di disturbo della quiete pubblica e inquinamento acustico è vietato a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in relazione all'orario, al periodo e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento da parte degli organi accertatori. Sono pertanto vietati, sia nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che in quelle private, comprese le abitazioni, gli alterchi, gli schiamazzi, l'uso, con eccessivo volume, di impianti musicali o televisivi, di strumenti musicali, l'utilizzo di elettrodomestici e di attrezzature da giardinaggio particolarmente rumorosi che determinino disturbo a terzi, sempre secondo il principio del prudente apprezzamento degli organi accertatori.
7. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali di affezione devono adottare tutte le cautele idonee a evitare che questi cagionino disturbo o molestia alle persone, specie durante le ore notturne.

ART. 19

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE **(ARTISTICHE, LAVORATIVE O ALTRO)**

1. L'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati è disciplinato nel seguente modo:

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo alla quiete pubblica e privata, tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00.

Dal 1° ottobre al 30 maggio è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo alla quiete pubblica e privata tutti i giorni dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore 08,00.

Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00.

Fatto salvo quanto sopra riportato deve comunque essere adottato ogni accorgimento per evitare disturbo.

2. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
3. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
4. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che saranno superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporre presso il cantiere, in luogo visibile al pubblico.

ART. 20

1. Orario attività musicale nei pubblici esercizi:

- a) È possibile effettuare trattenimenti musicali anche dal vivo, con strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 01.00. Tali orari devono essere osservati anche per il funzionamento di qualsiasi fonte di riproduzione sonora installata all'interno delle suddette attività.
- b) E' vietata, dopo le ore 01:00, la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi dove si svolgono le attività predette.

2. Deroghe

- a) Per tutte le attività possono essere concesse deroghe per i giorni nei quali si svolgeranno manifestazioni di risonanza come il Capodanno, Ferragosto, periodo natalizio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Halloween, Festività Patronali, ultimo giorno di carnevale, le "Feste dei Rioni", "Feste dell'uva e delle cantine aperte" e "Beach party". Le deroghe saranno, in questo caso, concesse fino all'orario massimo delle 2.30, ad eccezione del Capodanno il cui orario massimo viene fissato per le ore 4.00.
- b) Per qualsiasi altra manifestazione od eventi caratterizzati da uno status di elevato grado di straordinarietà, la Giunta Comunale può decidere di concedere deroghe particolari in merito.

3. Responsabilità dell'esercente:

I titolari o i gestori di attività aperte al pubblico, quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, devono adottare tutti gli accorgimenti utili atti a evitare rumori e schiamazzi provenienti da parte della loro clientela, anche all'esterno di essa.

ART. 21

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.
3. È vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

ART. 22 **PUBBLICITÀ FONICA**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata, salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 23 **DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 24 **CAMPANE**

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica.

2. Il suono delle campane è proibito prima delle 07:00 e dopo le ore 23:00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 25
SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

TITOLO III
SUOLO PUBBLICO

ART. 26
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal regolamento sopra richiamato verrà sanzionato anche in base all'art. 48 comma 1 del presente regolamento.

ART. 27
PARCHEGGI PUBBLICI IN AREE PRIVATE

1. Con la stipula di una convenzione con il Comune di Isola del Giglio per il rilascio di un Permesso di Costruire, il privato si è vincolato, con il Comune stesso, a realizzare parcheggi pubblici nel rispetto delle normative del PRG, come dettato dalla L. 122/89. Da tale "Atto d'obbligo" ne consegue la cessione dell'area in questione all'Ente e/o il vincolo ad una destinazione d'uso a parcheggio.
2. L'area destinata a parcheggio di tipo pubblico, inerente all'atto sopra citato, dovrà essere resa disponibile come tale, quindi di accesso immediato per gli utenti del territorio e libera da ogni ingombro.
3. La messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale e la sua manutenzione dovrà essere a carico del proprietario del terreno su cui insiste il parcheggio.
4. Laddove il privato, soggetto della convenzione, non fosse più proprietario del terreno, deve trasmettere a quest'ufficio il nominativo del nuovo proprietario, ovvero copia dell'atto di compravendita.
5. Le superfici in questione, risultando come servizi e aree aperte al pubblico passaggio, ovvero infrastrutture connesse con la decongestione del traffico all'interno del territorio comunale, sottostanno al nuovo Codice della Strada, (D.Lgs. n°285/92), ed al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Isola del Giglio.

ART. 28
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore

dei gestori delle attività. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari deve renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 fino alle ore 08.00.

2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, sempre puliti e rispettare le misure della concessione rilasciata.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni.
4. Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 2 saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia Municipale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa.
5. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
6. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.
7. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 29

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 30

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici. Per le attività commerciali gli impianti pubblicitari dovranno essere posizionati, previa eventuale istanza SUAP, esclusivamente sulle sedi delle attività medesime e sue diramazioni periferiche.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree private (ove sono concesse solo quelle derivanti dalle attività che lì hanno sede) o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione, in altri casi, può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

ART. 31

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione del tecnico comunale.
4. È facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 32

TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

ART. 33

MANIFESTAZIONI

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 34

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. È riconosciuta alle associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la facoltà di raccogliere fondi e di eseguire campagne di sensibilizzazione in tutti gli spazi e aree pubbliche sul territorio comunale, previo invio agli uffici comunali competenti di apposita comunicazione scritta preventiva nel termine minimo di 3 gg. giorni antecedenti all'esecuzione dell'attività. La comunicazione dovrà indicare la ragione sociale dell'organizzazione, il numero e l'identità completa delle persone che opereranno, con relativa copia di documento valido di identità e la durata dell'iniziativa. Il personale di detti enti operante sul territorio dovrà esser munito di tesserino identificativo chiaramente esposto sugli abiti recante il nominativo dell'operatore e la ragione sociale dell'organizzazione e dovrà avere al seguito valido documento d'identità. È fatto altresì obbligo di recare al seguito copia della comunicazione preventiva recante prova della presentazione all'ufficio comunale competente ovvero di fornire tutti gli elementi utili per risalire alla medesima. È vietato, da parte del personale delle organizzazioni in parola, effettuare raccolta di fondi o di firme d'adesione a campagne di sensibilizzazione con metodi molesti, petulanti, invasivi o fastidiosi nei confronti dei pedoni e di qualsiasi utente della strada. L'amministrazione comunale potrà vietare, in concomitanza con particolari eventi e spettacoli rilevanti che coinvolgano la città, tramite apposita ordinanza, l'attività in oggetto su tutto il territorio comunale o in aree specifiche, per un periodo di tempo stabilito nel provvedimento medesimo

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 35

ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in vietate in riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico.
2. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART. 36

PREZZI

1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù, prezzi e orari, le trasgressioni trovano applicazioni nella Legge Regionale Toscana n° 62/2018.

ART. 37

SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, perfettamente funzionanti a regola d'arte, che dovranno essere messi a disposizione dei frequentatori.

ART. 38
ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 39
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 40
BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
 - b) L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
 - c) È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
 - d) È vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

ART. 41
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato alimentare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un

luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

6. Le colonie feline di gatti che vivono in libertà siano alimentate una sola volta al giorno in idonei recipienti che, successivamente al loro utilizzo, andranno recuperati, insieme agli eventuali residui di cibo sparsi sul suolo; la somministrazione di cibo avvenga in luogo pubblico, ma appartato, in modo da evitare intralci e pericoli a persone, veicoli ed agli animali stessi.

ART. 42

DETTENZIONE DEI CANI

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà assicurarli al guinzaglio con lunghezza massima di 1,5 m; inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali ed acqua per il lavaggio dei luoghi in cui ha eventualmente urinato; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti, come sopra descritto, e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani, anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni, devono essere muniti di collare, di tatuaggio o chip, per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
10. Nei casi stabiliti al comma uno, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non sia osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

ART. 43

RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a) fornire costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
- b) i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
- c) la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
- d) qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione;
- e) lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

ART. 44

RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ART. 45

ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Servizio comunale di accalappiamento cani.
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario più vicino.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.

ART. 46

CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.
2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

TITOLO VI

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 47
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell'art. 59 comma 4 dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
3. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART. 48
SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di **Euro 80,00 (ottanta/00)** ed il massimo di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. In caso di violazione dell'art. 16 e dell'art. 19 si applica la sanzione amministrativa tra il minimo di **Euro 100,00 (cento/00)** ed il massimo di **Euro 1000,00 (mille/00)** e se il trasgressore è recidivo la sanzione aumenterà del doppio.
3. In caso di violazione dell'art. 20: le attività previste dal presente articolo svolte in orario non consentito comporteranno l'applicazione congiunta di una sanzione amministrativa tra il minimo di **Euro 150,00 (centocinquanta/00)** ed il massimo di **Euro 1000,00 (mille/00)**, e la sanzione accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, per trenta giorni, in caso di recidività. Quando la stessa infrazione sarà stata commessa per almeno tre volte in una stagione, comporterà l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria da € 160,00 ad € 1000,00 e accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali per 365 giorni.
4. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
5. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.
6. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno acquisiti al bilancio comunale.
7. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
8. Degli obblighi di cui al comma 6 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.
9. Qualora il trasgressore non ottempererà agli obblighi di cui al comma 6, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

ART. 49
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.